

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 3/CD/2015

OGGETTO: Articolo 65, comma 1, del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres.: credito dell'Ente riconosciuto di dubbia e difficile esazione. Autorizzazione all'annullamento.

L'anno **2015** il giorno 28 del mese di aprile, presso la sede dell'Ente, si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

				Pres.	Ass.
1.	FANTIN	Flaviano	<i>Presidente</i>	X	
2.	BATTISTELLA	Silvia	<i>Componente</i>		X
3.	BATTISTON	Virginio	"	X	
4.	CECCHIN	Giancarlo		X	
5.	COCCHI	Monia	"		X
6.	ELLERO	Amedeo	"	X	
7.	FABRIS	Giacomo	"	X	
8.	LEONI	Adriano	"	X	
9.	MARCOTTI	Damiano	"	X	
10.	MICHELUTTI	Gabriele	"	X	
11.	MIOLO	Michele	"		X
12.	ODORICO	Federico	"	X	
13.	PASSON	Rolando	"	X	
14.	PESCHIULLI	Maurizio	"		X
15.	POLANO	Claudio	"	X	
16.	PRINCI	Walter	"		X
17.	PROTTI	Giovanni	"	X	
18.	RICCIARDI	Luigi	"	X	
19.	SALDAN	Loris	"	X	
20.	TULLI	Francesca	"		X
21.	VUAN	Antonello		X	

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 e le successive integrazioni e modificazioni, che istituisce l'Ente Tutela Pesca allo scopo di tutela della pesca e di incremento del patrimonio ittico nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia;

VISTI in particolare gli articoli 4bis, 4ter e 4quater - aggiunti dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 - che disciplinano gli interventi di ripopolamento ittico, altrimenti detti "obbligo ittiogenico", che il concessionario delle opere di sbarramento del letto di fiumi e torrenti e il concessionario di derivazioni d'acqua sono tenuti ad effettuare per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche;

VISTE le deliberazioni del Consiglio direttivo n. 17/1996, n. 30/2003, n. 5/2004 e n. 32/2009 che esercitando il compito, attribuito dalle disposizioni legislative sopra richiamate, di fissare i criteri generali per gli interventi di ripopolamento ittico, hanno precisato che l'"obbligo ittiogenico" consiste in una obbligazione pecuniaria dovuta annualmente all'ETP, il cui importo corrisponde al costo dell'avannotto di trota marmorata periodicamente determinato dal Consiglio direttivo medesimo;

VISTO l'articolo 65, comma 1, del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres., che dispone: "I crediti dell'Ente riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o

giudiziari o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto motivato del Direttore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella fase preliminare all'approvazione del rendiconto generale, sentito il responsabile del controllo interno di ragioneria e il Collegio dei Revisori, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità di dipendenti;

RICORDATO che il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, in base al decreto di concessione 2648 rilasciato in data 29 dicembre 2008 dal Servizio Idrastica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici della Regione FVG, è titolare della derivazione d'acqua dai fiumi Tagliamento e Ledra nei Comuni di Gemona e Buja, per la durata di quaranta anni a far data dal 1 febbraio 1987 al 31 gennaio 2027, comportante un obbligo ittiogenico annuale a favore di ETP quantificato in 525.400 avannotti;

RILEVATO che il Consorzio, nel periodo antecedente al rinnovo della concessione, ha regolarmente versato a ETP l'importo economico corrispondente al costo di 100 mila avannotti, forfettariamente quantificato come obbligo ittiogenico dovuto dal Consorzio fino alla misurazione della effettiva portata derivata ad opera del nuovo decreto di concessione;

VISTA la nota prot. n. 1575 dd. 19/3/2010 con la quale ETP richiedeva al Consorzio di pagare l'obbligo ittiogenico arretrato per l'importo totale di euro 103.316,35 + IVA, corrispondente al valore monetizzato di 425.400 avannotti dal 1987 (anno di decorrenza della rinnovata concessione) al 2009;

ATTESO che il Consorzio ha contestato l'applicazione al periodo precedente al 2009 dei nuovi canoni, nuove portate e nuova potenza installata con la concessione rinnovata il 29/12/2008 affermando che, prima del rinnovo, i moduli derivati erano inferiori a quelli indicati nella concessione rinnovata ed inoltre ha eccepito l'intervenuta prescrizione per gli arretrati relativi agli anni dal 1987 al 1999, riconoscendosi debitore solo per gli obblighi ittiogenici maturati dal 2000 al 2009;

VISTO il parere dell'Avvocatura della Regione reso con nota prot. n. 2167 AVV-C-30.8-9302/2012 del 7 maggio 2013 che chiarisce come la prescrizione dell'obbligo ittiogenico a carico del concessionario di derivazione d'acqua ha durata decennale mentre il termine prescrizione degli interessi maturati sulle somme dovute per obbligo ittiogenico è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2948, n. 4 del codice civile;

VISTO l'accordo firmato tra ETP ed il Consorzio in data 28 maggio 2014 (Rep. N. 12/ETP/2014) sulla base dell'autorizzazione alla stipula di cui alla deliberazione n. 15/CD/2014 del 17 aprile 2014, stipulato per stabilire l'importo del debito da obbligo ittiogenico nel periodo dal 2000 al 2009, che comporta per il Consorzio l'obbligo di pagare a ETP in sette annualità (dal 2014 al 2019) la somma totale di euro 82.944,82 comprensiva del capitale, dell'interesse legale e dell'IVA di legge;

RILEVATO che sussiste la differenza creditoria di euro 41.034,80 tra l'importo di euro 123.979,62 accertato a bilancio sulla base della nota prot. n. 1575 dd. 19/3/2010 con la quale ETP, a seguito del rinnovo della concessione di derivazione in capo al Consorzio, richiedeva al medesimo di pagare l'obbligo ittiogenico arretrato e l'importo di euro 82.944,82 che il Consorzio si è obbligato contrattualmente a pagare a favore di ETP in base all'accordo del 2014;

SENTITO il responsabile del controllo interno di ragioneria, che ha espresso parere favorevole con nota del 20/3/2015, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

SENTITO il Collegio dei Revisori, che con parere del 20 marzo 2015 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ha rilevato che nulla osta all'annullamento della differenza creditoria di euro 41.034,80 tra l'importo di euro 123.979,62 accertato a bilancio e l'importo di euro 82.944,82 che il Consorzio si è obbligato contrattualmente a pagare a favore di ETP in base all'accordo del 2014 e chiede a ETP di verificare se possano sussistere responsabilità soggettive in merito al recupero del credito per il periodo antecedente al 2000;

RILEVATO, in base alla richiesta di verifica espressa dal Collegio dei Revisori, che la differenza tra l'importo di euro 123.979,62 accertato a bilancio e l'importo di euro 82.944,82 che il Consorzio si è obbligato contrattualmente a pagare a favore di ETP è causata dalla difforme interpretazione data al decreto di

concessione 2648 rilasciato al Consorzio il 29 dicembre 2008 dal competente Servizio Idraulica della Regione FVG, in quanto ETP ha considerato che la portata derivata assegnata al Consorzio dal decreto fosse stata concessa con effetto retroattivo risalente al 1987, mentre il Consorzio ha sostenuto che la portata di derivazione assegnata col decreto in discorso decorre dal 1 gennaio 2009;

ACCERTATO che la contesa sulla diversa interpretazione del decreto di concessione 2648 del 2008 si è protratta per oltre tre anni, come risulta dallo scambio di corrispondenza, agli atti, intercorso tra le parti a partire dalla nota prot. n. 1575 dd. 19/3/2010 con la quale ETP richiedeva al Consorzio di pagare l'obbligo ittiogenico arretrato, e che la contesa è stata risolta solo con l'accordo firmato tra ETP ed il Consorzio in data 28 maggio 2014 (Rep. N. 12/ETP/2014);

RITENUTO pertanto di escludere responsabilità imputabili ai dipendenti per la differenza creditoria di euro 41.034,80 tra l'importo di euro 123.979,62 accertato a bilancio e l'importo di euro 82.944,82 che il Consorzio si è obbligato contrattualmente a pagare a favore di ETP in base all'accordo del 2014;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione approvato con D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres;

VISTO il D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali." e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia n. 24 dell'11/12/2014 approvata dalla Giunta Regionale con delibera n. 204 del 5/2/2015 concernente "Ratifica al decreto del Presidente n. 694/PRES del 4/12/2014 di prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi dell'art. 19 del D.P.G.R. 105/2000";

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 26/CD/2014 dell'11/12/2014 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 68 del 16/1/2015 concernente "Art. 16 del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres: Gestione provvisoria del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017. Richiesta di autorizzazione alla gestione. Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 25/CD/2014 dell'11/12/2014 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 281 del 20/2/2015 concernente "artt. da n. 4 a n. 15 del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres.: bilancio pluriennale di previsione 2015-2017 e bilancio annuale di previsione 2015 dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia con i relativi documenti allegati e Programma attività anno 2015. Approvazione.";

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto all'esame di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 19/1971, come sostituito dall'articolo 66 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

DELIBERA

1. di autorizzare il Direttore dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia ad annullare con decreto la differenza creditoria di euro 41.034,80 tra l'importo di euro 123.979,62 accertato a bilancio sulla base della nota prot. n. 1575 dd. 19/3/2010 con la quale ETP, a seguito del rinnovo della concessione di derivazione in capo al Consorzio, richiedeva al medesimo di pagare l'obbligo ittiogenico arretrato e l'importo di euro 82.944,82 che il Consorzio si è obbligato contrattualmente a pagare a favore di ETP in base all'accordo del 2014.

2. Costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione la seguente documentazione:

- Parere dei revisori dd. 20/3/2015;
- Dichiarazione del responsabile interno di ragioneria dd. 20/3/2015.

IL DIRETTORE
dott. Giovanni Petris

IL PRESIDENTE
dott. Flaviano Fantin



ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA



DICHIARAZIONE RESPONSABILE INTERNO DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'articolo 65 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione. Approvazione.",

VISTI

- la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 e le successive integrazioni e modificazioni, che istituisce l'Ente Tutela Pesca allo scopo di tutela della pesca e di incremento del patrimonio ittico nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia;
- in particolare gli articoli 4bis, 4ter e 4quater - aggiunti dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 - che disciplinano gli interventi di ripopolamento ittico, altrimenti detti "obbligo ittiogenico", che il concessionario delle opere di sbarramento del letto di fiumi e torrenti e il concessionario di derivazioni d'acqua sono tenuti ad effettuare per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche;
- le deliberazioni del Consiglio direttivo n. 17/1996, n. 30/2003, n. 5/2004 e n. 32/2009 che esercitando il compito, attribuito dalle disposizioni legislative sopra richiamate, di fissare i criteri generali per gli interventi di ripopolamento ittico, hanno precisato che l'"obbligo ittiogenico" consiste in una obbligazione pecuniaria dovuta annualmente all'ETP, il cui importo corrisponde al costo dell'avannotto di trota marmorata periodicamente determinato dal Consiglio direttivo medesimo;
- l'articolo 65, comma 1, del D.P.G.R. 31 marzo 2000 n. 0105/Pres., che dispone: "I crediti dell'Ente riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto motivato del Direttore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella fase preliminare all'approvazione del rendiconto generale, sentito il responsabile del controllo interno di ragioneria e il Collegio dei Revisori, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità di dipendenti;
- che il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, in base al decreto di concessione 2648 rilasciato in data 29 dicembre 2008 dal Servizio Idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici della Regione FVG, è titolare della derivazione d'acqua dai fiumi Tagliamento e Ledra nei Comuni di Gemona e Buja, per la durata di quaranta anni a far data dal 1 febbraio 1987 al 31 gennaio 2027, comportante un obbligo ittiogenico annuale a favore di ETP quantificato in 525.400 avannotti;
- che il Consorzio, nel periodo antecedente al rinnovo della concessione, ha regolarmente versato a ETP l'importo economico corrispondente al costo di 100 mila avannotti, forfettariamente quantificato come obbligo ittiogenico dovuto dal Consorzio fino alla misurazione della effettiva portata derivata ad opera del nuovo decreto di concessione;
- la nota prot. n. 1575 dd. 19/3/2010 con la quale ETP richiedeva al Consorzio di pagare l'obbligo ittiogenico arretrato per l'importo totale di euro 103.316,35 + IVA, corrispondente al valore monetizzato di 425.400 avannotti dal 1987 (anno di decorrenza della rinnovata concessione) al 2009;
- che il Consorzio ha contestato l'applicazione al periodo precedente al 2009 dei nuovi canoni, nuove portate e nuova potenza installata con la concessione rinnovata il 29/12/2008 affermando che, prima del rinnovo, i moduli derivati erano inferiori a quelli indicati nella concessione rinnovata ed inoltre ha eccepito l'intervenuta

prescrizione per gli arretrati relativi agli anni dal 1987 al 1999, riconoscendosi debitore solo per gli obblighi ittiogenici maturati dal 2000 al 2009;

- il parere dell'Avvocatura della Regione reso con nota prot. n. 2167 AVV-C-30.8-9302/2012 del 7 maggio 2013 che chiarisce come la prescrizione dell'obbligo ittiogenico a carico del concessionario di derivazione d'acqua ha durata decennale mentre il termine prescizionale degli interessi maturati sulle somme dovute per obbligo ittiogenico è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2948, n. 4 del codice civile;
- l'accordo firmato tra ETP ed il Consorzio in data 28 maggio 2014 (Rep. N. 12/ETP/2014) sulla base dell'autorizzazione alla stipula di cui alla deliberazione n. 15/CD/2014 del 17 aprile 2014, stipulato per stabilire l'importo del debito da obbligo ittiogenico nel periodo dal 2000 al 2009, che comporta per il Consorzio l'obbligo di pagare a ETP in sette annualità (dal 2014 al 2019) la somma totale di euro 82.944,82 comprensiva del capitale, dell'interesse legale e dell'IVA di legge;

RILEVATO

- che sussiste la differenza creditoria di euro 41.034,80 tra l'importo di euro 123.979,62 accertato a bilancio sulla base della nota prot. n. 1575 dd. 19/3/2010 (accertamento n. 172 del 29/9/2010 sulla base del decreto n. 523/DIR del 29/9/2010) con la quale ETP, a seguito del rinnovo della concessione di derivazione in capo al Consorzio, richiedeva al medesimo di pagare l'obbligo ittiogenico arretrato e l'importo di euro 82.944,82 che il Consorzio si è obbligato contrattualmente a pagare a favore di ETP in base all'accordo del 2014;
- che la differenza tra l'importo di euro 123.979,62 accertato a bilancio e l'importo di euro 82.944,82 che il Consorzio si è obbligato contrattualmente a pagare a favore di ETP è causata dalla difforme interpretazione data al decreto di concessione 2648 rilasciato al Consorzio il 29 dicembre 2008 dal competente Servizio Idraulica della Regione FVG, in quanto ETP ha considerato che la portata derivata assegnata al Consorzio dal decreto fosse stata concessa con effetto retroattivo risalente al 1987, mentre il Consorzio ha sostenuto che la portata di derivazione assegnata col decreto in discorso decorre dal 1 gennaio 2009;
- che la contesa sulla diversa interpretazione del decreto di concessione 2648 del 2008 si è protratta per oltre tre anni, come risulta dallo scambio di corrispondenza, agli atti, intercorso tra le parti a partire dalla nota prot. n. 1575 dd. 19/3/2010 con la quale ETP richiedeva al Consorzio di pagare l'obbligo ittiogenico arretrato, e che la contesa è stata risolta solo con l'accordo firmato tra ETP ed il Consorzio in data 28 maggio 2014 (Rep. N. 12/ETP/2014);

RITENUTO

di escludere responsabilità imputabili ai dipendenti per la differenza creditoria di euro 41.034,80 tra l'importo di euro 123.979,62 accertato a bilancio e l'importo di euro 82.944,82 che il Consorzio si è obbligato contrattualmente a pagare a favore di ETP in base all'accordo del 2014;

DICHIARA

che nulla osta all'annullamento della differenza creditoria di € 41.034,80 tra l'importo di € 123.979,62 accertato a bilancio sulla base della nota prot. n. 1575 datata 19/3/2010 con la quale l'ETP, a seguito del rinnovo della concessione di derivazione in capo al Consorzio, richiedeva al medesimo di pagare l'obbligo ittiogenico arretrato e l'importo di € 82.944,82 che il Consorzio è obbligato contrattualmente a pagare a favore dell'Ente in base all'Accordo del 2014.

Udine 20 marzo 2015

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO INTERNO DI RAGIONERIA

rag. Paola LUPI

ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

CREDITO DELL'ENTE TUTELA PESCA RICONOSCIUTO DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALL'ANNULLAMENTO PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il giorno 20 marzo 2015 presso la sede dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia a Udine si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per formulare parere in merito alla proposta di deliberazione inerente all'autorizzazione all'annullamento del credito dell'Ente riconosciuto di dubbia e difficile esazione inerente ad obblighi ittiogenici nei confronti del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento dal 1987 al 2008..

Il Collegio prende atto:

- del parere dell'Avvocatura della Regione reso con nota prot. n. 2167 AVV-C-30,8-9302/2012 del 7 maggio 2013 che chiarisce come la prescrizione dell'obbligo ittiogenico a carico del concessionario di derivazione d'acqua ha durata decennale mentre il termine prescrizione degli interessi maturati sulle somme dovute per obbligo ittiogenico è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'articolo 2948, n. 4 del codice civile;
- dell'accordo firmato tra ETP ed il Consorzio in data 28 maggio 2014 (Rep. N. 12/ETP/2014) sulla base dell'autorizzazione alla stipula di cui alla deliberazione n. 15/CD/2014 del 17 aprile 2014, stipulato per stabilire l'importo del debito da obbligo ittiogenico nel periodo dal 2000 al 2009, che comporta per il Consorzio l'obbligo di pagare a ETP in sette annualità (dal 2014 al 2019) la somma totale di euro 82.944,82 comprensiva del capitale, dell'interesse legale e dell'IVA di legge.

Il Collegio rileva che:

nulla osta all'annullamento della differenza creditoria di € 41.034,80 tra l'importo di € 123.979,62 accertato a bilancio sulla base della nota prot. n. 1575 datata 19/3/2010 con la quale l'ETP, a seguito del rinnovo della concessione di derivazione in capo al Consorzio, richiedeva al medesimo di pagare l'obbligo ittiogenico arretrato e l'importo di € 82.944,82 che il Consorzio è obbligato contrattualmente a pagare a favore dell'Ente in base all'Accordo del 2014.

Il Collegio chiede di verificare se possano sussistere responsabilità soggettive in merito al recupero del credito per il periodo antecedente al 2000.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: dott.ssa Daniela LUCCA

Componenti: dott.ssa Gloria BUBISUTTI